

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2761 del 08/08/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA CROMODURO SRL (Imp. v. DELLA CHIESA N. 192) MODENA. Rif. Prot. SUAP n. 148235/2015/146 del Comune di Modena. Rif. Prat. SINADOC n. 3433/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2831 del 08/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno otto AGOSTO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

**DITTA CROMODURO SRL (Imp. v. DELLA CHIESA N. 192) MODENA.**

Rif. Prot. SUAP n. 148235/2015/146 del Comune di Modena. Rif. Prat. SINADOC n. 3433/2016.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 29/10/2015 la Ditta CROMODURO SRL, avente sede legale in comune di Modena, v. Della Chiesa n. 192, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Modena, v. Della Chiesa n. 192, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti in data 9/11/2015 con prot. n. 97768/9.13;

In data 27/1/2016, con nota prot. n. 1229, la scrivente Amministrazione ha avanzato richiesta di elementi integrativi; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 26/2/2016 è pervenuta ad ARPAE (SAC di Modena) la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 2933;

Sono state avanzate ulteriori richieste di integrazioni da parte di:

- ARPAE – Sezione Provinciale di Modena, prot. n. 8047 del 5/5/2016
- Settore Ambiente – Ufficio Impatto Ambientale del Comune di Modena, prot. n. 63117 del 28/4/2016;

In data 20/6/2016 è pervenuta ad ARPAE (SAC di Modena) la documentazione richiesta assunta agli atti con prot. n. 11023;

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di cromatura e trattamenti superficiali dei metalli;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta risulta titolare dei titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Determinazione del Comune di Modena fasc. n. 374 del 30/10/2012;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Determinazione della Provincia di Modena n. 385 del 29/10/2012;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Modena, prot. n. 69059 del 6/5/2016, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere di ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 6880 del 20/4/2016;
- parere espresso dal Comune di Modena, prot. n. 103517 del 11/7/2016, relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, che richiama il parere favorevole sulla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpa Modena Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 12321 del 6/7/2016;
- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Modena al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, prot. n. 28402 del 26/2/2016, che richiama il parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di ARPA, protocollo n. 16220 del 18/12/2015 e il parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di HERA SPA prot. n. 23182 del 18/2/2016;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

### il Dirigente determina

1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta CROMODURO SPA per l'impianto ubicato in comune di Modena, v. Della Chiesa n. 192, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95

2) di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 8/8/2016 con scadenza al 8/8/2031;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Modena;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Modena

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico di Modena, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ACQUA

Ditta CROMODURO SPA (IMP. V. DELLA CHIESA 192) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali nella pubblica fognatura

### A – PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n. 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n. 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta Cromoduro SRL, nell'insediamento di Modena, Via Cesare Della Chiesa 192, svolge attività di cromatura e trattamenti superficiali di metalli. Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici, previo trattamento in fosse biologiche, sono convogliate nella pubblica fognatura di Via Cesare Della Chiesa unitamente alle acque meteoriche provenienti dai pluviali e dal piazzale (scarico S2);

- le acque reflue derivanti dal lavaggio dei pezzi sottoposti al trattamento di cromatura, previa depurazione con impianto di tipo chimico - fisico, sono convogliate nella pubblica fognatura di Via Cesare Della Chiesa (scarico S1);

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue trattate mediante l'impianto chimico - fisico sono classificabili come "acque reflue industriali".

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto e tramite n° 1 pozzo privato.

## **C – ISTRUTTORIA E PARERI**

Richiamata l'autorizzazione allo scarico prot. 127812 del 29/10/2012, rilasciata dal Comune di Modena alla ditta Cromoduro SRL, per l'insediamento di Modena, Via Cesare Della Chiesa 192;

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni di Hera SPA, gestore delle pubbliche fognature di Modena, protocollo n. 23182 del 18/02/2016, nel quale viene prescritto che la ditta Cromoduro SRL:

- effettui degli autocontrolli trimestrali del proprio scarico di acque reflue industriali. I prelievi dovranno essere eseguiti dal tecnico del laboratorio incaricato per le analisi;
- presenti un progetto di ammodernamento dell'impianto di depurazione chimico - fisico prevedendo l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;

Visto il parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Modena al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, prot. n. 28402 del 26/2/2016 che richiama il parere tecnico favorevole con prescrizioni di ARPA, protocollo n. 16220 del 18/12/2015, nel quale viene prescritto che la ditta Cromoduro SRL effettui degli autocontrolli semestrali del proprio scarico di acque reflue industriali e un autocontrollo annuale del refluo in ingresso all'impianto di depurazione e trasmetta i relativi rapporti di prova entro il 31 dicembre di ogni anno unitamente alla comunicazione dei volumi di acque prelevati dall'acquedotto e dal pozzo e dei volumi di acque reflue scaricate in pubblica fognatura;

## **D – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

É autorizzato il gestore della ditta Cromoduro SRL, per l'insediamento di Modena, Via Cesare Della Chiesa 192, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di cromatura e trattamenti superficiali di metalli nella pubblica fognatura di Via Cesare Della Chiesa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
- 2) Il pozzetto di prelievo campioni posto a monte del punto di scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue industriali (scarico S1) dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

3) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla pulizia dei pozzetti e dell'impianto di depurazione tramite mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

4) Con periodicità trimestrale dovranno essere riportate sul registro aziendale già istituito le letture dei contatori posti al prelievo idrico e sullo scarico industriale.

5) Con periodicità trimestrale dovrà essere eseguito un controllo analitico sui reflui in uscita dall'impianto di depurazione chimico fisico mentre con periodicità annuale dovrà essere eseguito un controllo analitico sui reflui in ingresso al medesimo impianto. I parametri da ricercare sono i seguenti: Piombo, Cadmio, Ferro, Nichel, Cloruri, Nitrati, COD, Cromo totale e Cromo esavalente, Fluoruri, Solfati, Solidi sospesi, pH, Tensioattivi totali. Tutti i prelievi dovranno essere eseguiti dal tecnico del laboratorio incaricato per le analisi.

6) Entro il 31 dicembre di ogni anno dovranno essere trasmessi ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, ad ARPAE - Sezione Provinciale di Modena, al Comune di Modena e a Hera SPA copia dei certificati analitici relativi agli autocontrolli eseguiti e il resoconto delle letture dei contatori volumetrici.

7) Entro il 31/12/2016 dovrà essere presentato all'ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, all'ARPAE - Sezione Provinciale di Modena, al Comune di Modena e a Hera SPA un progetto di ammodernamento dell'impianto di depurazione chimico - fisico nel quale sia previsto l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per l'abbattimento delle sostanze inquinanti. Sulla base degli esiti degli autocontrolli e dei campionamenti eventualmente effettuati dagli organi di controllo, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, sentiti i pareri del Comune di Modena, Hera SPA e ARPAE - Sezione Provinciale di Modena, fisserà le tempistiche per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di ammodernamento dell'impianto di depurazione.

8) Entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere sottoscritto con Hera SPA un contratto di servizio per la disciplina delle condizioni di fornitura del servizio di fognatura e depurazione fra gestore ed utente come previsto dalla Direttiva della Regione Emilia Romagna n° 1480/2010.

9) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

10) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.

11) È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, all'ARPAE - Sezione Provinciale di Modena, al Comune di Modena e a Hera SPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi



## Allegato ARIA

Ditta CROMODURO SPA (IMP. V. DELLA CHIESA 192) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta CROMODURO SRL, negli impianti ubicati in comune di Modena, v. Della Chiesa n. 192, svolge attività di cromatura e trattamento superficiale dei metalli, e risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera con Determinazione della Provincia di Modena n. 385 del 29/10/2013, integrata con Determinazione n. 553 del 22/12/2014.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata in data 29/10/2015, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa assunta gli atti di ARPAE (SAC di Modena) con prot. n. 2933 in data 26/2/2016, risultano:

- le emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
1	Trattamenti galvanici
2	Sabbiatura
3	Lucidatura
12	Lavaggio pezzi (EMISSIONE SOSPESA)
13	Impianto termico civile
14	Impianto termico uso produttivo

- il seguente consumo di materie prime:

- anidride cromica	9.375	kg/anno
- acido cloridrico	1.100	kg/anno
- solventi organici	2.000	kg/anno
- altro	415	kg/anno

In data 9/12/2015, inoltre, la ditta ha richiesto una ulteriore proroga per la presentazione di un nuovo impianto di abbattimento da porre a presidio dell'emissione n. 1, prospettando una revisione societaria e valutando un trasferimento delle attività galvaniche in altro stabilimento;

### **C - ISTRUTTORIA E PARERI**

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 385 del 29/10/2012, integrata con Determinazione n. 553 del 22/12/2014, riporta prescrizioni e scadenze temporali per l'adeguamento dell'impianto di abbattimento del punto di emissione n. 1 (trattamenti galvanici) con scadenza al 31/12/2015.

La Ditta, a partire dal mese di giugno 2013, effettua monitoraggio della qualità dell'emissione n. 1, con periodicità trimestrale; i risultati analitici forniti attestano il rispetto dei limiti autorizzati;

In data 10/12/2015, e assunta agli atti con prot. n. 105645/9.9.3., è pervenuta alla Provincia di Modena la richiesta da parte di CROMODURO SRL di una ulteriore proroga di 24 mesi (al 31/12/2017) per la presentazione di un progetto di impianto di abbattimento in sostituzione di quello attualmente a presidio del punto di emissione n. 1, motivando la richiesta di tale proroga con la possibilità di rivedere l'assetto societario e valutare un eventuale trasferimento delle lavorazioni galvaniche, mantenendo nell'attuale sede solo alcune lavorazioni non galvaniche e la sede commerciale.

Si ritiene di accettare la richiesta di proroga presentata dalla ditta, mantenendo l'obbligo del monitoraggio del punto di emissione n. 1 con cadenza almeno trimestrale fino al 31/12/2017;

Il Comune di Modena, ha espresso parere favorevole, con prot. n. 69059 del 6/5/2016, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, con nota prot. n. 6880 del 20/4/2016, ha fornito istruttoria tecnica ;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente alle emissioni in atmosfera, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione della Provincia di Modena n. 385 del 29/10/2012, integrata con Determinazione n. 553 del 22/12/2014, si provvede ad integrare nel presente Allegato Aria il contenuto tecnico della stessa;

### **D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta CROMODURO SRL con impianti ubicati in comune di Modena, v. Dalla Chiesa n. 192, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

#### **PUNTO DI EMISSIONE N. 1 TRATTAMENTI GALVANICI**

portata massima

15000 Nm<sup>3</sup>/h

altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Cromo e suoi composti (espressi come Cr)	0,5	mg/Nmc
Acido solforico e suoi Sali (espressi come H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	2	mg/Nmc
Acido cloridrico e ione cloro (espresso come HCl)	5	mg/Nmc
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u> IMPIANTO ASSORBIMENTO A CORPI DI RIEMPIMENTO (*)		

(\*) a monte dell'abbattitore sono presenti vasi di espansione ("a botte") per vasche di cromatura e uno "scrubber statico" (condensatore).

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 2 SABBIATURA

portata massima	4500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	20	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u> FILTRO A TASCHE (n. 3 filtri in parallelo)		

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 3 LUCIDATURA

portata massima	8500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u> FILTRO A CARTUCCE		

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 12 LAVAGGIO PEZZI (EMISSIONE SOSPESA) (\*\*)

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 13 IMPIANTO TERMICO CIVILE (250 Kw)

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 14 IMPIANTO TERMICO USO PRODUTTIVO (232,6 Kw)

altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

### **Prescrizioni**

Entro il 31/12/2017, la ditta dovrà presentare domanda di Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale contenente il progetto per un nuovo e maggiormente evoluto impianto di abbattimento, conforme ai Criteri Regionali (CRIAER), a servizio del punto di emissione n. 1.

(\*\*) Qualora la Ditta intenda rimettere in esercizio l'impianto di lavaggio pezzi, dovrà presentare con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla data prevista per la riattivazione una richiesta con allegato il "Modello E" (emissione di COV art. 275 D.Lgs 152/2006).

Il monitoraggio del punto di emissione E1 dovrà continuare con periodicità trimestrale e i relativi risultati dovranno essere trasmessi ad ARPAE (SAC di Modena e Distretto competente per territorio) e al Comune di Modena entro 15 giorni dall'esecuzione di ciascuna verifica.

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

### **Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite**

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

#### Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

#### Abbattitori ad umido (emissione n. 1):

- Sistema di misura e registrazione automatica dei seguenti parametri:
  - portata di ricircolo del liquido di lavaggio,
  - pH del liquido di lavaggio.

### **PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE**

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli

- organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

#### **PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

##### Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m		

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

### METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Metalli	UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723
Composti organici volatili (con caratterizzazione e determinazione dei singoli composti)	UNI EN 13649 (in caso di ricerca di composti estremamente volatili prevedere il raffreddamento della fiala durante il campionamento e/o doppia fiala di prelievo o, in alternativa, campionamento in sacche di materiale inerte tipo tedlar, nalophan posticipando l'adsorbimento su fiala, in condizioni controllate, in laboratorio)
Acido cloridrico e composti inorganici del cloro	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI EN 1911
Acido fluoridrico e composti inorganici	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)

del fluoro	UNI 10787
Acidi inorganici	ISTISAN 98/2 (estensione dell'All.2 del DM25/08/00: campionamento in soluzione acquosa ed analisi in cromatografia ionica)  NIOSH 7903 (Campionamento su fiala gel di silice e analisi in cromatografia ionica)

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- Annuale per i punti di emissione n. 2 e 3;
- Trimestrale per il punto di emissione n. 1;

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi



## Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta CROMODURO SRL (IMP. V. DELLA CHIESA N. 192) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

### A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

### B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta Cromoduro Srl, nell’impianto sito in via Cesare della Chiesa n.192 a Modena, svolge attività di trattamento superficiale dei metalli mediante processi elettrolitici.

In riferimento alla Classificazione Acustica si evidenzia che, ai sensi della D.G.R. 2053 del 2001 - Criteri e condizioni per la classificazione del territorio ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 15/2001 - “in caso di difformità fra la classificazione acustica definita sulla base dello stato di fatto e quella relativa alle trasformazioni urbanistiche potenziali, si applica la classe prevista da quest’ultima”.

Considerato che la Classificazione Acustica vigente assegna all’area in cui è insediata la ditta e ai ricettori più prossimi la Classe V “Aree prevalentemente industriali” per lo stato di fatto e la Classe IV “Aree di intensa attività umana” per lo stato di progetto, la ditta deve rispettare i limiti di immissione assoluti della Classe IV “Aree di intensa attività umana”.

Così come è descritto nella valutazione d’impatto acustico presentata dal richiedente nella domanda di AUA ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, l’esercizio dell’attività produttiva comporta l’uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da:

S3: depuratore fumi lucidatura

S4: camino emissioni lucidatura

S5: ventola sabbiatura

S9: camino emissione galvanica  
S11: ventola ricircolo aria  
S12: box raddrizzatori  
S13: raffreddamento  
S14: raffreddamento  
S17: ventola ricircolo aria

- le sorgenti di rumore indicate come S3, S4, S5 sono utilizzate esclusivamente nel periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00); le sorgenti di rumore indicate come S9, S11, S12, S13, S14, S17 sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00) e notturno (22:00 – 06:00);

- la ditta è collocata in Classe IV “Aree di intensa attività umana” di progetto con valori limite di immissione diurno e notturno rispettivamente pari a 65 dBA e 55 dBA;

- i ricettori residenziali più prossimi all'attività si collocano in Classe IV “Aree di intensa attività umana” di progetto con valori limite di immissione diurno e notturno rispettivamente pari a 65 dBA e 55 dBA;

- i livelli sonori misurati sono compatibili con il rispetto dei valori limiti di zona e differenziale presso i ricettori considerati.

#### **C-ISTRUTTORIA E PARERI**

Vista la valutazione d’impatto acustico della ditta Cromoduro Srl in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere espresso dal Comune di Modena, prot. n. 103517 del 11/7/2016, relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, che richiama il parere favorevole sulla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpa Modena Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 12321 del 6/7/2016;

#### **D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

**Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l’utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Modena, via Della Chiesa n. 192, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta CROMODURO SRL, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d’impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, alle seguenti condizioni:

- 1) Impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire il rispetto dei limiti di zona;
- 2) in corso di esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- 3) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione previsionale d’impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale

tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**